

Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 137

del 10 / 07/ 2024

OGGETTO:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI E NON OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO e DELL'ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE - SUDDIVISA IN 28 LOTTI DI GARA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER I LOTTI DAL N. 1 al N.20, N. 22 E N. 28, NONCHE' CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER I LOTTI N. 21.23.24.25.26.27. SIMOG GARA N. 8676943 - Provvedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 esclusione dell'operatore economico MOLNLYCKE HEALTH CARE disposta con Determinazione n. 46 del 01.03.2024 e riammissione.

Il giorno 10 luglio 2024 a L'Aquila, nella sede legale dell'AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la Deliberazione AreaCom n. 3 del 29.01.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AreaCom";

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano Biennale degli acquisti 2023-2024" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2023/2024 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

ATTESO che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 avente ad oggetto: "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2018)" che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i guanti (chirurgici e non);

VISTE e RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n° 200/2022 del 06.09.2022 con la quale veniva disposta l'indizione della gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 28 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i Lotti dal n. 1 al n. 20 e per i Lotti 22 e 28, nonché' di Accordi Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs n. 50/2016 per i Lotti n. 21-23-24-25-26-27, per l'affidamento della fornitura di "guanti monouso, chirurgici e non", da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, per un periodo di mesi 48;
- la determinazione dirigenziale n° 225/2022 del 20.09.2022 con la quale, successivamente all'indizione e conseguente pubblicazione della procedura di gara *de qua*, a seguito di istanza di adesione postuma alla gara, formalizzata dall'ASREM- Azienda Sanitaria Regionale del Molise, segnatamente per i fabbisogni inerenti i lotti di gara N.: 1-2-5-6-7-9-10-12-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24 e 27, si è proceduto, alla rettifica *in parte qua* degli atti di gara predisposti e del relativo provvedimento di indizione, per l'inclusione delle esigenze ulteriori manifestate, che hanno determinato la variazione all'Allegato 9) al disciplinare di gara: "Elenco Lotti e fabbisogni" per i rispettivi quantitativi ed importi, stimati a base d'asta: annuali e quadriennali e, dunque, la variazione dell'importo complessivo stimato a base d'asta che da € 42.575.920,00 è passato al nuovo valore di € 46.595.320,00;
- la determinazione direttoriale n. 46 del 01.03.2024 avente ad oggetto il provvedimento di esclusione concorrenti e di aggiudicazione della procedura di cui in oggetto;

RILEVATO che con la sopra richiamata determinazione direttoriale n. 46 del 01.03.2024 è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione del lotto n. 7 in favore dell'O.E. CLINI-LAB S.r.l. e l'esclusione dell'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE per aver presentato una campionatura riferita ad una tipologia di guanti con livello di protezione di tipo C, anziché di tipo B come richiesto negli atti tecnici di gara e, quindi, ritenuto non conforme dalla Commissione Giudicatrice;

PRESO ATTO che, in data 16.05.2024 l'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE ha presentato ricorso al TAR Abruzzo, acquisito in data 20.05.2024 al protocollo AreaCom con n. 2490/24, con istanza di sospensione cautelare e richiesta di annullamento dell'aggiudicazione del lotto n. 7 disposta con determinazione n. 46 del 01/03/2024 in favore dell'O.E. CLINI-LAB SRL, con conseguente riammissione dell'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE ed esame dell'offerta rimessa dal medesimo operatore in sede di partecipazione alla gara;

DATO ATTO che, il RUP, Dott.ssa Lorena Lattanzi, a seguito di apposita istruttoria volta a verificare la fondatezza delle contestazioni giudiziali sollevate, ha proceduto a richiedere, con comunicazione al registro di Sistema n. PI095018-24 del 29.05.2024, integrazione della campionatura riportante la corretta indicazione del livello di protezione (Tipo B anziché tipo C), in linea con la documentazione tecnica di gara correttamente rimessa;

DATO ATTO, altresì che, la MOLNLYCKE HEALTH CARE ha riscontrato la richiesta di cui sopra con invio, entro i termini richiesti, di ulteriore campione da cui si evince che il livello di protezione della tipologia di guanti offerti per il lotto n. 7 è di tipo B e, quindi, conforme a quanto richiesto negli atti tecnici di gara;

PRESO ATTO, altresì, che, alla luce di quanto sopra, con nota Prot. n. 3033/24 del 18.06.2024 si è

proceduto ad inviare a mezzo piattaforma telematica con registro di Sistema PI109105-24, agli OO.EE. interessati, CLIN-LAB de MOLNLYCKE HEALTH CARE (MHC), nonché a mezzo pec in copia conoscenza al legale della MHC, avv. Antonio Pavan, comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, L. 241/1990, con invito a formulare osservazioni entro il termine di 3 giorni naturali e consecutivi;

ATTESO che entro i termini sopra indicati solo l'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE ha formulato le proprie osservazioni in cui ha reiterato la richiesta di revoca di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del lotto n. 7 in favore dell'O.E. CLINI-LAB corredata della corretta documentazione tecnica riferita al prodotto offerto per il medesimo lotto;

DATO ATTO che il Direttore Generale, unitamente al RUP, ha disposto, a chiusura del subprocedimento avviato in autotutela, la riammissione dell'operatore economico MOLNLYCKE HEALTH CARE alla procedura di cui in oggetto incaricando il RUP medesimo per il prosieguo di competenza, come da Verbale della seduta riservata del 09.07.2024, acquisito al Prot. n. 3532/24 del 10.07.2024, che si allega al presente atto a parte integrante e sostanziale (All. A);

CONSIDERATO che i presupposti per esercitare il potere di annullamento d'ufficio di un atto, sono costituiti dall'illegittimità ovvero adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza del provvedimento e dalla sussistenza, come in ogni esercizio della potestà in autotutela, di ragioni di interesse pubblico attuale, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che alla luce delle risultanze istruttorie, sopra illustrate, del riesame compiuto, come dal richiamato verbale in allegato A, si ritiene sussistano le ragioni di interesse pubblico all'annullamento dell'esclusione dell'operatore economico MOLNLYCKE HEALTH CARE Srl, disposta con determina direttoriale n. 46 dell'1.03.2024;

RILEVATO che l'annullamento d'ufficio interviene entro un termine ragionevole sussistendone le ragioni di pubblico interesse;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente atto, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web www.areacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement S.TEL.LA.;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **1. di dichiarare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
- 2. di prendere atto che in data 16.05.2024 l'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE ha presentato ricorso al TAR Abruzzo, acquisito in data 20.05.2024 al protocollo AreaCom con n. 2490/24, con istanza di sospensione cautelare e richiesta di annullamento dell'aggiudicazione del lotto n. 7 disposta con determinazione n. 46 del 01/03/2024 in favore dell'O.E. CLINI-LAB SRL, con conseguente riammissione dell'O.E. MOLNLYCKE HEALTH CARE alla procedura di gara de qua ed esame dell'offerta rimessa dallo stesso in sede di partecipazione all'Appalto Specifico;
- 3. di dare atto che il Direttore Generale, unitamente al RUP ha disposto, a chiusura del subprocedimento avviato in autotutela, la riammissione dell'operatore economico MOLNLYCKE HEALTH CARE alla procedura di cui in oggetto incaricando il RUP per il prosieguo di competenza, come da Verbale della

- seduta riservata del 09.07.2024, acquisito al Prot. n. 3532/24 del 10.07.2024, che si allega al presente atto a parte integrante e sostanziale (All. A);
- **4. di annullare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esclusione dell'operatore economico MOLNLYCKE HEALTH CARE Srl disposta con determina direttoriale n. 46 dell'1.03.2024 con riammissione dello stesso alla procedura di gara in argomento e con conseguente esame dell'offerta presentata dallo stesso e eventuale riformulazione della graduatoria di merito per il Lotto 7;
- 5. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
- **6. di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti di competenza;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma di e- procurement S.TEL.LA., sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, accessibile all'indirizzo www.areacom.eu, "Amministrazione Trasparente", in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

L'Istruttore

(Dott.ssa Roberta Di Biase)

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente